

SENT. N. 10664/18
R. 48606/17
UR. 4184/18
REP.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME

DEL POPOLO ITALIANO

[L GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Dott.

██████████

Ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di R.G.48606/20] 7

TRA

██████████, elett.te domiciliat in Napoli alla Via Nolana 28 presso lo studio dell'avv. To Roberto Viola che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

CONTRO

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. Agenzia Delle Entrate Riscossione quale a *successore* titolo universale della Equitalia Servizi Riscossione S.p.a. a *decorrere d* dal luglio 20/7 - *ex art. 1 D.L. n- 193 del* 22.10.2016 ' nella qualità di Concessionario la Riscossione dei Tributi, in persona del suo legale rappresentante eletto ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Via n. 14.

CONVENUTA CONTUMACE

NONCHE'

Comune di Napoli in persona del suo Sindaco eletto ai fini del presente giudizio in Piazza Municipio.

CONVENUTO CONTUMACE

Comune di Casoria (NA) in persona del suo Sindaco e legale rappresentante eletto ai fini del presente giudizio in Casoria (NA) alla Piazza Domenico Cirillo.

CONVENUTO CONTUMACE

Prefettura di Napoli in persona del suo Prefetto eletto ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via Diaz I l' Avvocatura Distrettuale Dello Stato.

CONVENUTA RESISTENTE

OGGETTO . opposizione avverso la illegittima esecuzione intrapresa dall'EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. f oggi Agenzia Delle Entrate

SH

— Riscossione quale swccessore a titolo universale delta Equàalia Servizi Riscossione Sp.a. a decorrere dal luglio 2017 — ex art. i D.L n./93 del 22.10.2016) con le seguenti cartelle esattoriali: n.071'201 1/0113858326-000 presumibilmente notificata il 20.06.2011, n.07 1 nm 1,10113858326-000 presumibilmente notificata il 20.6.2011 e t-1.071,'2010/0142573410-001 presumibilmente notificata il 18/9/2010, di cui all'estratto di ruolo del 14/9/2016 esibito agli atti dei giudizio,

CONCLUSIONI: come da **dicausa.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene redatta in conformnità a quanto disposto dal nuovo **testo** dell'art. 132 c.p.c., cosi come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 de] 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa **esposizione** delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. omettendo io svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualrmente notificato in data 23.05.2017 l'attore traeva in giudizio **Esattore nonc** l'Ente nonché Comune di Napoli, il Cornune di Casoria (NA) e la Prefettura di qualità di enti impositori, per del 7 avanti il **i Napoli, nella** Giudice di pace di Napoli al fine di veder dichiarare illegittima l'esecuzione posta in essere dall'EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

(ozqi Agenzia Delle Entrme — Riscossione — quale successore a titolo universale della Equitalja Servizi Riscassione Spa. a decorrere dai luglio 2017 I DL. n, 193 del 22.10.2016) nei suoi confronti.

Chiedeva. infatti, accertarsi la mancata notifica delle ingiunzioni amministrative riportate all 'oggetto della presente sentenm nonché nulle le notifiche dei verbali di contravvenzione posti a sostegno delle stesse.

In conseguenza di tale accertamento, quindi, dichiarare ia prescrizione del credito oggetto del carico esatù)riale, ovvero la sua **decad**

Chiedeva, infine, condannarsi i convenuti alla spese di giustizia.

Si costituiva le prefettura di Napoli la quale, dal suo canto, dichiarava che s'era violata la disposizione dell'art. 1 , commi 539/543. della legge n.228 del 24/12/2014 (legge di stabilità ranno 2013) in quanto il contribuente avrebbe dovuto entro novanta giorni

dalla notifica del primo atto di riscossione utile presentare una dichiarazione con cui documentare le sue doglianze, ancor prima della formazione del ruolo.

Pertanto la domanda era improcedibile e doveva essere comunque rigettata.

Rimanevano contumaci l'ente esattore e il comune di Napoli nonché quello di Casoria (NA) i convenuti sebbene ritualmente citati in giudizio.

Sulla scorta delle rassegnate conclusioni il Giudice di Pace in data 12.2.2011 assegnava la causa a Sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente qualificare correttamente la domanda proposta dall'attore.

Com'è noto, infatti, la qualificazione del rapporto quale la domanda è fondata è un compito esclusivo del Giudice il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti che gli sono stati prospettati, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato, con il solo limite

3

di non alterare il petitum della causa (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, 17/7/2007, n. 15929, Cass. Civ., sez. 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. Civ., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8107).

Ebbene nella fattispecie in esame la problematica lamentata dall'attore sin dal libello introduttivo risulta con chiarezza riconducibile nell'ambito dell'opposizione all'art. 615 P comma del C.P.C. in quanto è stata contestata una illegittima esecuzione posta in dall'ente esattore in di un titolo inesistente.

La Suprema Corte ha ritenuto che "avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:

1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la tutela esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del suo diritto di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare,

allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;

2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchando si contesti la legittimità della iscrizione ai ruoli per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è prima dell'inizio dell'esecuzione, il giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 primo cod. proc. civ., quello idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;

3) l'opposizione agli atti ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

(CASS. Sez. 11 1.4139.)

Orbene la domanda tende essenzialmente ad ottenere l'accertamento di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (appunto, la prescrizione del carico esattoriale sopravvenuta e maturatasi con la mancata notifica dell'ingiunzione e della prescrizione dell'ingiunzione stessa) al fine di invalidare la procedura esecutiva di riscossione dei crediti da parte delle P.A nei suoi confronti.

La domanda, quindi, proposta ai sensi e agli effetti dell'art.615 C.P.C. rientra nella previsione prospettata al punto due e, pertanto, è ammissibile.

È inoltre ammissibile anche in virtù della recentissima giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con ordinanza n. 0809 del 04/05/2017 ha stabilito che qualora venga impugnato un estratto di ruolo esattoriale, anche nel caso in cui l' Agente della Riscossione provi l'avvenuta notifica della cartella, il Giudice è comunque tenuto a

decidere in merito all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'attore nell'atto introduttivo.

Inoltre Con ordinanza del 20 giugno 2017 la Suprema Corte ha anche stabilito l'impugnabilità dell'estratto di ruolo che viene considerato la fedele riproduzione della parte del ruolo afferente le pretese creditorie azionate verso il debitore.

Passando poi all'esame del merito palte attrice ha eccepito la illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato dalle Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro e quale motivo assorbente ai fini della decisione, poiché mai nessuna cartella esattoriale, così Come mai nessun atto prodromico e, **precisamente**, mai nessuna contravvenzione Eli fu notificata, almeno, ritualmente.

A suo dire, pertanto, risulterebbe prescritto il credito delle P.A. a riscuotere le somme a titolo di sanzione per gli illeciti da cui le ingiunzioni stesse traggono origine,

L'attenzione di questo giudice, quindi, è stata diretta preliminarmente ~~ad~~ accertare la regolare notifica delle ingiunzioni.

E perb dal Suo canto l'ente esattore rimanendo contumace non hanno potuto contestare l'eccezione sollevata dall'attore afferente la mancata notifica delle ingiunzioni non consentendo al giudice alcuna verifica sul punto,

Siccome il procedimento di **formazione** della pretesa tributaria deve essere assicurato mediante il risFtto di una concatenazione di atti ordinata progressivamente, con diversa e specifica funzione. a far emergere la pretesa stessa e a portarla, quindi, nella sfera di conoscenza dei destinatari attraverso regolari notificazioni, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce **vizio** procedurale che comporta nullità di tutto l'iter formativo.

Pertanto l'esecuzione intrapresa dall 'ENTE ESATTORE è illegittima perché intrapresa in virtù ingiunzioni di cui non v'è prova della loro notifica e di un titolo prescritto giacché le contravvenzioni portate a loro sostegno sono afferenti I 'anno 2006/2007 e 2008.

Ciò induce ad accogliere la domanda.



Ciò esime dall'esaminare ogni altra Che rimane assorbita.

Le spese di causa come da dispositivo.

P.Q.M.

vamente pronunciando sulla domanda così provvede:

Accerta la irregolare notifica delle cartelle esattoriali n.0711201 1/01 13858326•000. n.071,2011/0113858326-000 e n,071t201W0142573410-e per conseguenza del titolo legittimante l' esecuzione.

Accerta la prescrizione dei titoli portati a sostegno delle cartelle esattoriali nn.ri07V201 1/01 13858326000, n.07 W2m 1/01 13858326000 n.07V2010/0142573410.

Dichiara illegittima l'esecuzione a cui è sottoposto il signor [REDACTED] con le camelie esattoriali n.071/201 1/01 13858326-000, n.071/201 1/01 13858326000 e **n.071/2010/0142573410**, aventi origine da contravvenzioni al codice della strada.

Ordina alla EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (oggi Agenzia

Delle Entrate — Riscossione — qwde Successore a *titolo universale della* Equitalia Servizi Riscossione Spa. a decorrere dal | 0 luglio 2017 — ex art. I D.L n. 193 del 22.10.20/6 di annullare il carico esattoriale del Sig. [REDACTED] afferente le cartelle esattoriali n.071/201 1/01 13858326-000, n_071/2011/01 13858326-000 e n.07112010/01425734 IO, aventi origine da contravvenzioni al codice della strada.

Condanna la EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SEA.. (oggi Agenzia

Delle Entrate — Riscossione — qwzle successore a titolo universde della Equitalia

Servizi Riscossione S.pa. a decorrere dal 10 luglio 2017 - ex arL I D.L n. 193 del 22.10.2016) per la negligena tenuta nella procedura esecutiva e dimostrata ccn la inattività nel riscuotere importi iscritti a ruolo dalia P.A con ta sua contumacia al pagarnentodel compenso unico a favore delravv.to Roberto Viola ex Ara. I - I I D.M. 55/2014 che liquida in e. 399,00, nulla per le spese in quanto non versate. Viene riconosciuta l'attribuzione, agli atti la dichiaruione di anticipo da parte del legate costituito.


Vanno aggiunti. infine, (in quanto dovuti ope legis) i.V.A. e C .P.A.

Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Napoli il 12.03.2018 n. Giudice di Pace

Avv.

to Dario Bellecca



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Mazzoli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 MAR. 2018

Napoli, il _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Mazzoli

